



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

- Provincia di Cosenza -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Atto n. 20 / CC

del 8 settembre 2014

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 12,45 in San Giovanni in Fiore nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 04/09/2014 Prot. n. 21787, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal T.U. EE.LL., si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor ASTORINO Dr. LUIGI - Presidente del Consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 11 Consiglieri, oltre il Sindaco, su 16 assegnati al comune e su 16 in carica come segue:

| | Cognome e Nome | Presenti | Assenti | | Cognome e Nome | Presenti | Assenti |
|---|--------------------|----------|---------|----|----------------------|----------|---------|
| 1 | ARNONE ANTONIO | | SI | 10 | LACAVA DOMENICO | SI | |
| 2 | ASTORINO LUIGI | SI | | 11 | OLIVERIO AMELIA ROSA | SI | |
| 3 | BARILE ANTONIO | SI | | 12 | MARRA GIOVANNI | | SI |
| 4 | BELCASTRO GIUSEPPE | SI | | 13 | MAURO VINCENZO | | SI |
| 5 | CANNIZZARO ANTONIO | SI | | 14 | NICOLETTI ANTONIO | SI | |
| 6 | FRAGALE GIOVANNI | SI | | 15 | SPADAFORA MONICA | | SI |
| 7 | GALLO FRANCESCO | | SI | 16 | SPADAFORA VITTORIO | SI | |
| 8 | GRECO SALVATORE | SI | | 17 | URSO EMANUELE | SI | |
| 9 | IAQUINTA LUCIANO | SI | | | | | |

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. ALFONSO RENDE.

Il Presidente, dato atto che è presente il Sindaco Dott. BARILE Antonio e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 T.U. D.lgs n. 267/2000, sono stati espressi i pareri riportati di seguito:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
FAVOREVOLE
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE
- Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*



VISTO il decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno (gazzetta ufficiale serie generale n. 169 del 23/07/2014) con il quale è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014» commi dal 639 al 705, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) è composta da tre distinte entrate:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;

TARI - TASSA SUI RIFIUTI - componente servizi destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

CONSIDERATO che, il comma 703, art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, il comma 704, art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di istituzione della TARES;


CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che la relativa regolamentazione debba essere approvata anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.Lgs. 446/1997;

CHE per questo Ente si intende abrogata la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) visto che con delibera di giunta comunale n. 103 del 15 novembre 2013, ai sensi dell'art. 5 comma 4 quater del D.L. 102 del 2013 convertito in legge il 28/10/2013 n. 124 questo Ente ha deliberato di continuare ad applicare per l'anno 2013 la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani in vigore per l'anno 2012;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ridefinizione dei regolamenti in conformità alle disposizioni normative introdotte dalla legge di stabilità 2014 adottando un unico regolamento comunale IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: IMU - TASI E TARI;

CHE con l'adozione del nuovo regolamento IUC si intendono abrogati il previgente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/06/2012 e s.m.i., e il regolamento TARSU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/1995 e s.m.i.;


2



TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta Unica Comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

1. **CONSIDERATO** che a norma dell'art.13,comma 15 del D.L. 201 del 2011,la relativa deliberazione deve essere trasmessa telematicamente, a norma dell'art.13,comma 15 del D.L. 201 del 2011,la presente proposta di deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento generale delle entrate;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.L. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b e 1 bis del D.Lgv. 267/2000 e successive modificazioni;

VERIFICATA, dunque, la conformità del presente atto in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.L. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE

2. **DI APPROVARE** il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), Istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 e composta da tre distinte entrate: l'imposta Municipale propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°114 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **DI STABILIRE** che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARSU, in base a quanto disposto dall'art.52,comma 2 D.L. 15 dicembre 1997 n°446, come interpretato dall'art.53 comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n° 388 e poi integrato dall'art.27 comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n° 448;

4. **DI TRASMETTERE** telematicamente, a norma dell'art.13,comma 15 del D.L. 201 del 2011,la presente proposta di deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ,Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio. Altra copia verrà inviata al Ministero dell'Interno-Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti locali entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art.251 comma 6 del TUEL.

5. **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

6. **DI DICHIARARE** la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.L. 267/2000



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Angela BITONTI)

3



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

"IUC"



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

INDICE

| | |
|---|----|
| REGOLAMENTO IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE | 4 |
| TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE | 4 |
| ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| ART. 2 PRESUPPOSTO IN POSITIVO | 4 |
| ART. 3 SOGGETTO ATTIVO | 4 |
| ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO | 4 |
| ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE | 5 |
| ART. 6 DICHIARAZIONE | 5 |
| ART. 7 VERSAMENTI | 5 |
| ART. 8 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI | 6 |
| ART. 9 RISCOSSIONE | 6 |
| ART. 10 FUNZIONARIO RESPONSABILE | 6 |
| ART. 11 ACCERTAMENTO | 6 |
| ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE | 8 |
| ART. 13 IMPORTI MINIMI | 8 |
| ART. 14 RISCOSSIONE COATTIVA | 8 |
| ART. 15 CONTENZIOSO | 8 |
| ART. 16 DILAZIONI DI PAGAMENTO | 9 |
| ART. 17 RIMBORSI | 9 |
| ART. 18 ABROGAZIONI | 9 |
| ART. 19 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO | 10 |
| ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI | 10 |
| ART. 21 NORMA DI RINVIO | 10 |
| ART. 22 ENTRATA IN VIGORE | 10 |
| TITOLO II - DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI | 12 |
| ART. 23 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO | 12 |
| ART. 24 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO | 12 |
| ART. 25 RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO | 13 |
| ART. 26 SOGGETTO ATTIVO | 13 |
| ART. 27 SOGGETTO PASSIVO | 14 |
| ART. 28 PRESUPPOSTO OGGETTIVO | 14 |
| ART. 29 DEFINIZIONI | 15 |
| ART. 30 LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO | 15 |
| ART. 31 DEFINIZIONI DI AREE IMPONIBILI | 17 |
| ART. 32 AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO | 17 |
| ART. 33 DECORRENZA DEL TRIBUTO | 17 |
| ART. 34 VINCOLO DI SOLIDARIETA' | 18 |
| ART. 35 ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 18 |
| ART. 36 PIANO FINANZIARIO | 18 |
| ART. 37 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA | 19 |
| ART. 38 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA | 19 |



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA



| | | |
|--|---|----|
| ART. 39 | CATEGORIE DI CONTRIBUENZA | 19 |
| ART. 40 | UTENZE DOMESTICHE | 20 |
| ART. 41 | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE | 21 |
| ART. 42 | CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE | 21 |
| ART. 43 | UTENZE NON DOMESTICHE | 21 |
| ART. 44 | CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE | 21 |
| ART. 45 | DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICE IMPONIBILE | 22 |
| ART. 46 | AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE | 23 |
| ART. 47 | APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | 23 |
| ART. 48 | ISTANZA PER RIDUZIONI AGEVOLAZIONI ESENZIONI | 23 |
| ART. 49 | RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO | 23 |
| ART. 50 | CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI | 24 |
| ART. 51 | RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI | 24 |
| ART. 52 | RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI | 25 |
| ART. 53 | TRIBUTO GIORNALIERO | 25 |
| ART. 54 | APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE | 26 |
| ART. 55 | TRIBUTO PROVINCIALE | 26 |
| ART. 56 | OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | 26 |
| ART. 57 | CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | 27 |
| ART. 58 | TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO | 28 |
| ART. 59 | VERSAMENTO DEL TRIBUTO | 29 |
| ART. 60 | DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI | 29 |
| ART. 61 | RIMBORSI | 29 |
| ART. 62 | SOMME DI MODESTO AMMONTARE | 30 |
| ART. 63 | FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO | 30 |
| ART. 64 | ACCERTAMENTO | 30 |
| ART. 65 | SANZIONI | 31 |
| ART. 66 | CONTENZIOSO | 31 |
| ART. 67 | ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI | 31 |
| ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE | | 32 |
| TITOLO III - DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI | | 33 |
| ART. 68 | OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO | 33 |
| ART. 69 | ISTITUZIONE DELLA TASI | 33 |
| ART. 70 | PRESUPPOSTO IN POSITIVO | 33 |
| ART. 71 | BASE IMPONIBILE | 34 |
| ART. 72 | ALIQUOTE | 34 |
| ART. 73 | SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO | 34 |
| ART. 74 | SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO | 35 |
| ART. 75 | DECORRENZA DELLA TASI | 35 |
| ART. 76 | INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE | 36 |
| ART. 77 | ESENZIONI | 36 |



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

| | |
|---|-----------|
| ART. 78 RIDUZIONI | 37 |
| ART. 79 DICHIARAZIONI | 37 |
| ART. 80 RISCOSSIONE | 38 |
| ART. 81 MODALITA' DI VERSAMENTO | 39 |
| ART. 82 FUNZIONARIO RESPONSABILE | 39 |
| ART. 83 ACCERTAMENTO | 39 |
| ART. 84 ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI | 40 |
| ART. 85 RISCOSSIONE COATTIVA | 40 |
| ART. 86 NORMATIVA DI RINVIO | 41 |
| TITOLO IV - DISCIPLINA E APPLICAZIONE DELL'IMU | 42 |
| ART. 87 OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO | 42 |
| ART. 88 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA | 42 |
| ART. 89 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA | 42 |
| ART. 90 SOGGETTO ATTIVO DELL'IMU | 43 |
| ART. 91 SOGGETTO PASSIVO | 44 |
| ART. 92 BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO | 44 |
| ART. 93 BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO | 45 |
| ART. 94 BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI | 45 |
| ART. 95 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI | 46 |
| ART. 96 ESENZIONI DALL'IMU | 47 |
| ART. 97 ABITAZIONE PRINCIPALE | 48 |
| ART. 98 PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI | 48 |
| ART. 99 ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI | 49 |
| ART. 100 IMMOBILI MERCE | 49 |
| ART. 101 IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 50 |
| ART. 102 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI | 50 |
| ART. 103 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO | 51 |
| ART. 104 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE | 51 |
| ART. 105 DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA | 52 |
| ART. 106 DICHIARAZIONE | 52 |
| ART. 107 TERMINI DI VERSAMENTO | 53 |
| ART. 108 MODALITA' DI VERSAMENTO | 54 |
| ART. 109 FUNZIONARIO RESPONSABILE | 54 |
| ART. 110 ACCERTAMENTO | 55 |
| ART. 111 RIMBORSI PER ATTRIBUZIONI DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE | 55 |
| ART. 112 MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI | 56 |
| ART. 113 RISCOSSIONE COATTIVA | 56 |
| ART. 114 NORMATIVA DI RINVIO | 56 |



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC-

TITOLO I° DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.L.15/12/1997 n.446 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di San Giovanni in Fiore, imposta Istituita dall'art.1 commi 639 e seguenti,della L. 27/12/2013 n.147.

Art. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi,uno costituito dal possesso di immobili,collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di San Giovanni in Fiore per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4

ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti :

-La componente patrimoniale ,costituita dall'imposta municipale propria (IMU),di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214;

-La componente servizi , articolata a sua volta :



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

a)-nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),di cui all'art. 1 commi 669-679,della Legge 27/12/2013 n.147,destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;

b)-nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 commi 641-666,della Legge 27/12/2013 n.147,destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 5

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote e le tariffe per l'applicazione dell'imposta in base alle predette articolazioni IMU-TASI-TARI

Art. 6

DICHIARAZIONE

1. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto impositivo.
2. La dichiarazione,redatta su modello messo a disposizione dal Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione è prevista l'obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico dell'immobile posseduto ovvero utilizzato, nonché l'eventuale numero dell'interno.
3. Ai fini TARI in assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti effettuati ai fini della TARSU di cui al D.L. 15 novembre 1993 n. 507.
4. Ai fini TASI si considerano valide le dichiarazioni già rese ai fini ICI/IMU.

Art. 7

VERSAMENTI

1. Il Comune, con deliberazione di cui al precedente articolo 5,ovvero con Deliberazione della Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo,consentendo, di norma,almeno due rate semestrali, ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
2. E' comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. I versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità previste e disciplinate dai decreti direttoriali dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze di cui al comma 688 dell'art.1 della L.27 dicembre 2013 n.147.
4. In ogni caso anche ai fini TARI e TASI, oltre che ai fini IMU, i versamenti,oltre che tramite gli ordinari strumenti di pagamento- Mod. F24 e Bollettini di CC Postale-, potranno essere effettuati anche avvalendosi degli ulteriori strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso interbancari e postali.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA



I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8

INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

1. Il Comune provvede, per la TARI, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati

Art. 9

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate o anche soltanto per alcune di esse, le funzioni di cui sopra spetteranno alla ditta concessionaria.

Art. 11

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, il Comune ovvero il concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzioni di spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 161 e successivi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma dei Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del Responsabile del Procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione, ricorrono, per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi nel rispetto delle vigenti normative in materia dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di, ad esempio:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, industriali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

8. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilito dall'art.13 del D.L. 18 dicembre 1997 n.471 e s.m.i..

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione di euro 100,00.

11. Le sanzioni di cui ai commi 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

12. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n.296.

13. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale vigente.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 12

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, ai sensi dell'art.9 del D.L. 14 marzo 2011 n.23, previsto dal D.L. 218/1997.

Art. 13

IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 6 (sei).
2. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamenti o alla riscossione coattiva, qualora l'importo dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente:
 - a)- secondo le disposizioni del titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602;
 - b)- ovvero sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639 e s.m.i. che costituisce titolo esecutivo, in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti del soggetto moroso.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.1, comma 163, della L.296/2006.

ART. 15

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.L. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i., dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 16

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. L'Ente può concedere il pagamento dilazionato per somme derivanti da avvisi di accertamento, compresi sanzioni ed interessi, per i singoli tributi componenti la IUC.
2. La richiesta viene inviata all'Amministrazione Comunale per l'accettazione della rateizzazione. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardato versamento di una sola rata superiore a giorni 15 (quindici), a meno che ciò non sia stato debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a)-il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b)-l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c)-l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 17

RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune provvederà alla restituzione entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'Art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Accertato il diritto al rimborso il Comune può trattenere la somma richiesta per il pagamento di altri tributi comunali se non versati.

ART. 18

ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con delibera consiliare n. 9 del 16/06/2012, che comunque, insieme a tutte le norme legislative restano applicabili per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 704 della L. 27 dicembre 2013 n.147 e s.m.i., è soppressa l'applicazione dalla TARSU, nonché della maggiorazione statale alla TARSU di cui all'art. 14 comma 14 del D.L. 201/2011 e l'addizionale per l'integrazione dei bilanci comunali di assistenza (ECA). Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

ART. 19

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 20

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi costituenti la IUC sono trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e s.m.i.

ART.21

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Ai fini dell'applicazione dei tributi costituenti la IUC si applica altresì la L. 27 luglio 2000 n. 212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento della IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e del Regolamento decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

TITOLO II

**DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

(Tassa rifiuti)

Art. 23

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.l e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 24

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO

1. Il presente titolo, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente titolo fissa i criteri per l'applicazione del tributo TARI al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 25

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con deliberazione di Commissario straordinario n. 11 del 20.02.1992, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 27

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente Impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

ART. 28

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 29

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 30

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento pari al 30% per le seguenti categorie:
- Studi medici, dentistici, veterinari, laboratori radiologici e di analisi;
 - falegnamerie;
 - Autofficine, autocarrozzerie, elettrauto e gommisti;
 - Lavanderie;
 - Attività industriali.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

3. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
- e. le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
- f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
- g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).

4. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 4 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedeltà dichiarazione.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 31

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla TARI tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

ART. 32

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 5 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 33

DECORRENZA DEL TRIBUTO TARI

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 36, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 34

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 35

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 36

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 37

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe TARI sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

Art. 38

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Art. 39

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 40

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 56 e 57, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

| SUPERFICIE | NUMERO COMPONENTI |
|------------------|-------------------|
| Fino a mq 25 | 1 |
| Da mq 26 a 50 | 2 |
| Da mq 51 a 75 | 3 |
| Da mq 76 a 100 | 4 |
| Da mq 101 a 125 | 5 |
| Da mq 126 in poi | 6 |

6. *Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.*
7. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, debitamente documentata, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
8. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 41

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 42

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1989, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 43

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 44

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 45

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo congruaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 46

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 47

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al 40% (max 40%) per le utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di dichiarazione di cui al successivo articolo 37 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 48

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART. 49

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

- b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
- a) 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - e) 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stesa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata l'agevolazione più favorevole al contribuente.

ART. 50

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

1. Il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
2. Le agevolazioni possono essere applicate in relazione a famiglie (utenze domestiche) che versino in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
3. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 51

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 52.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 52

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nella misura del 30%.
3. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

ART. 53

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50% (max 100%).
5. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
8. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

9. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
11. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 54

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 55

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

ART. 56

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 57

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
PROVINCIA DI COSENZA

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 58

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 4 rate alle seguenti scadenze¹:
- 1° rata entro il 16 aprile dell'anno di competenza;
 - 2° rata entro il 16 luglio dell'anno di competenza;
 - 3° rata entro il 16 ottobre dell'anno di competenza;
 - 4° rata entro il 16 gennaio dell'anno successivo.
2. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno.
3. Limitatamente al primo anno di applicazione del tributo (2014), in deroga a quanto stabilito nel comma 1, la scadenza delle rate è fissata con la delibera di Consiglio Comunale che approva le relative tariffe.
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo congruaggio sulla prima rata utile.
5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

¹ Ai sensi del comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 il regolamento deve consentire, di norma, almeno due rate con scadenza semestrale.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

6. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
7. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

ART. 59

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 60

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 61

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 62

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 6,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 63

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC - per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

ART. 64

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ART. 65

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

ART. 66

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 67

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. La disciplina di cui al presente titolo, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente titolo, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 19.06.1995 e s.m.i.

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE**

PROVINCIA DI COSENZA

ALLEGATO A**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (art. 43)**

| Caf | Descrizione attività |
|-----|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedale |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 14 | edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night-club |



TITOLO III

**DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASI**

(Tassa sui servizi indivisibili)

Art. 68

OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO

1. Il presente titolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di San Giovanni in Fiore del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 69

ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente titolo e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 70

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
3. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU in quanto il Territorio del Comune di San Giovanni in Fiore è interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

4. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 71

BASE IMPONIBILE DELLA TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 72

ALIQUOTE DELLA TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 73

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 74

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 75

DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente titolo.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 76

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Art. 77

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi Internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 78

RIDUZIONI

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio, o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;
 - f) immobili inagibili o non inutilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU, nonché nel caso di fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico - artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42

Art. 79

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 80

RISCOSSIONE DELLA TASI

1. Il calcolo della TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati ed è riscossa direttamente dal Comune.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 448/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 6,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 81

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

ART 82

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013 la Giunta Com.le designa il funzionario responsabile del tributo a cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 83

ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 84

ATTIVITA' DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo.

Art. 85

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 86

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

TITOLO IV

**DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU
(Imposta Municipale Propria)**

Art. 87

OGGETTO DEL PRESENTE TITOLO

1. Il presente titolo adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.L. 15/12/1997 N.446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU).
2. Per la disciplina dell'Imposta municipale propria si applicano, per tutto quanto non previsto dal presente titolo, le disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 88

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

Art. 89

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di Immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze equiparate per legge all'abitazione principale:



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
 6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
 7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 90

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMU

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 360, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 91

SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, titolare del diritto di abitazione ai fini del tributo.

Art. 92

BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

Al sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

ART. 93

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.fa*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 94

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Art. 95

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. Le Indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 96

ESENZIONI DALL'IMU

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 97

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Art. 98

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 99

ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 100

IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 101

IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, godono dell'agevolazioni riconosciute alle abitazioni principali.

Art. 102

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.
6. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 103

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 104

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE OVVERO A NUOVA COSTRUZIONE

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 105

DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

Art. 106

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazioni ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA



7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai caselli la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.



Art. 107

TERMINI DI VERSAMENTO

1. versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del d.l. 241/1997.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 6,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 108

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 109

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 110

ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 111

RIMBORSI PER ATTRIBUZIONE DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

Art. 112

MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 113

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 114

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

- PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

PARERI

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000.

Data 02.09.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela BITONTI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000.

Data 02.09.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco SCIGLIANO

AVANTE-
LA SOSTITUTA - DOTT.SSA ANGIOLA BITONTI

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Provincia di COSENZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTI IMU, TARI, TASI.

PARERE DEI REVISORI

L'organo di revisione del comune di San Giovanni in Fiore, nelle persone di:

Dott. Fernando Batti, Presidente;

Dott. Anthony Gioia, Componente;

Dott. Rizzuti Francesco, Componente,

Preso visione del Regolamento sottoposto a Parere;

Premesso che:

- Il Responsabile del Servizio Tributi, ha dato il proprio parere tecnico favorevole all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore sul REGOLAMENTO PER DISCIPLINA dell'Imposta IUC (Imposta Unica Comunale) e relative Componenti IMU - TARI e TASI, al fine dell'adeguamento della fiscalità del Comune alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013;
- La proposta recepisce l'art. 52, comma 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 per quanto concerne l'autonomia impositiva di provincie e comuni;

La proposta recepisce anche il combinato disposto della Legge 23/12/2000 n. 388, art. 27 e della Legge 2/12/2001 n. 448 che stabilisce l'efficacia del regolamento dal 1° gennaio 2014;

Preso atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, quest'Organo esprime parere favorevole alla Proposta di Deliberazione di cui sopra.

Crotone 5 settembre 2014

Organo di Revisione

[Handwritten signatures of the revision organ members]

[Handwritten signature]

Atto n. 20 / CC

del 8 settembre 2014

Si dà atto che sono presenti gli assessori comunali: Spina Iaconis Francesco, e Tiano Pietro che non prendono parte alla votazione.

Il Presidente comunica il cambio di denominazione del gruppo consiliare "Nuovo Gruppo" in : "Fratelli d'Italia - A.N." come da comunicazione scritta in atti.

Su richiesta del Presidente, relazione la dott.ssa Angela Bitonti, responsabile del Servizio Tributi Comunale. Ella descrive la nuova imposta IUC, per come disciplinata dalla normativa vigente. Fa presente le scadenze di legge in materia, legate al dissesto finanziario dell'ente, il quale obbliga gli enti locali ad applicare le aliquote tributarie al massimo; Ricorda altresì la necessità di approvare la specifica aliquota TASI nella misura massima del 2,5 per mille entro il prossimo 10 settembre, pena l'impossibilità, prevista dalla legge, di applicare detta aliquota al massimo, bensì al coefficiente base del 1 per mille.

Interviene il consigliere laquinta Luciano. Chiede lui alla dott.ssa Bitonti su cosa accada in caso di mancata approvazione delle tariffe che compongono la IUC. Si associa alla richiesta di chiarimenti il consigliere Cannizzaro. Forniscono chiarimenti sia la dott.ssa Bitonti che ribadisce quanto sopra argomentato, sia il Segretario Generale, che sottolinea altresì l'obbligo di approvazione delle suddette aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla legge, ai sensi dell'art.251 del TUEL. Il Segretario Generale sottolinea altresì l'obbligo specifico di procedere all'approvazione dell'aliquota TASI nella misura massima prevista dalla legge del 2,5 per mille entro il 10 settembre 2014, poiché in base alla normativa relativa a detto tributo ciò non sarà più possibile in data successiva, dovendosi per legge applicare l'aliquota base dell'1 per mille.

Interviene il Sindaco, il quale chiede che la discussione sia concentrata sul presente punto all'o.d.g.. Il regolamento di disciplina della IUC va urgentemente approvato perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede in una propria circolare l'invio dello stesso assieme alla specifica delibera relativa alle aliquote TASI entro il 10 settembre, pena l'impossibilità di applicare l'aliquota massima del 2,5 per mille. Egli fa comunque presente che il regolamento potrà essere modificato negli anni successivi, in relazione alle disponibilità di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;

- VISTA la proposta di deliberazione della dott.ssa Angela Bitonti Responsabile del servizio sopra riportata avente per oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina imposta unica comunale (IUC)";

- DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dal D.lgs. n.267/2000;

- RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

CON voti favorevoli n. 8 (Fragale, Urso, Spadafora Vittorio, Iaquinta, Cannizzaro, Greco, Astorino e Barile), contrari n. 4 (Oliverio, Nicoletti, Belcastro e Lacava), Astenuti 0; numero 12 presenti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta della dott.ssa Angela Bitonti Responsabile del servizio Tributi con oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina imposta unica comunale (IUC) e di conseguenza:
- 2- di approvare il regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 e composta da tre distinte entrate; l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), composto da n.114 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3- di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARSU, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.L. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53 comma 16 legge 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27 comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n.448;
- 4- di trasmettere telematicamente, a norma dell'art.13, comma 15 del D.L. 201 del 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio. Altra copia verrà inviata al ministero dell'interno-Commissione per la finanza e gli Organici degli Enti locali entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art.251 comma 6 del TUEL;
- 5- di garantire inoltre la massima diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



Atto n. 20 / CC

del 8 settembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ASTORINO Dr. LUIGI

IL SEGRETARIO DOTT. ALFONSO RENDE

[Handwritten signatures]



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Prot n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

San Giovanni in Fiore, li 10 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]
 Avv. Alfonso Rende



DICHIARAZIONE DI ESECUVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 08/09/2014

- 1) per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs 267/2000.
- 2) perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO

San Giovanni in Fiore, li _____